

## ESTRATTO DAL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

### 16.6. OBBLIGO DI FREQUENZA MINIMA

Ai fini della validità dell'anno scolastico e delle conseguente valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Sono stabilite, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Le deroghe consentite sono relative alle assenze dovute alle seguenti motivazioni documentate:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

L'orario minimo annuale di frequenza e il numero massimo di ore di assenza consentite, salvo situazioni individuali di riduzione possibili per gli studenti diversamente abili con programmazione differenziata, sono quelli indicati nel prospetto seguente (IRC = insegnamento religione cattolica; AA = attività alternativa):

Indirizzo	Classi - Ore settimanali compresa l'ora di IRC/AA (anno scolastico = 33 settimane)	Con IRC/AA		Senza IRC/AA	
		ore frequenza annua minima	ore annue assenza max.	ore frequenza annua minima	ore annue assenza max.
Liceo Classico	Primo biennio – 28 ore	693	231	669	222
Liceo Classico	Secondo biennio e ultimo anno – 31 ore	768	255	743	247
Liceo Scientifico	Primo biennio – 27 ore	669	222	644	214
Liceo Scientifico	Secondo biennio e ultimo anno – 30 ore	743	247	718	239
ITE	Tutte le classi – 32 ore	792	264	768	255